



Regolamento per le scuole dell'infanzia del Comune di Trieste

Approvato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 02.04.2001
e modificato con deliberazioni consiliari n. 104 dd.19.12.2003,
n. 102 dd. 20.12.2005, n. 23 dd. 23.03.2009, n. 83 dd. 21.12.2010,
n. 81 dd. 23.12.2011 e n. 72 dd. 28.11.2016.

Parte I^a

Finalità e Orientamenti

Art. 1 - I bambini quali soggetti di diritto

1. La/Il bambina/o è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con L. n. 176 del 27.05.1991.
2. L'Amministrazione Comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:
 - riconosce la/il bambina/o come individuo e cittadina/o;
 - esplica le proprie attività avendo particolare riguardo alla delicatezza e alla peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e garanzia;
 - crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascuna/ciascun bambina/o, rendendola/o capace di esprimerle e sostenendola/o nella formazione della sua identità.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune di Trieste, nel rispetto delle finalità educative della scuola dell'infanzia così come definite dalla normativa vigente per il sistema scolastico statale, affianca le famiglie nell'educazione e nella formazione delle bambine e dei bambini dai 2 anni ai 6 anni per mezzo della Scuola dell'Infanzia, primo segmento del sistema nazionale d'istruzione, già denominata scuola materna.
2. La scuola dell'Infanzia promuove la partecipazione delle famiglie, l'uguaglianza delle opportunità educative, la salvaguardia dei principi di diversità, il diritto alla libertà e solidarietà nel rispetto della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose presenti sul territorio.
3. La scuola dell'infanzia comunale opera in un'ottica di prevenzione di ogni forma di svantaggio e discriminazione, favorendo la frequenza e l'integrazione delle/i bambine/i disabili e delle/i bambine/i che vivono una condizione di disagio socio-culturale e/o economico.
4. La scuola dell'infanzia promuove lo sviluppo armonico e globale della personalità di ogni bambina e bambino, utilizzando una metodologia adeguata al livello di maturazione cognitiva, espressiva, affettiva e sociale.
5. La scuola comunale dell'infanzia fa propri gli obiettivi formativi espressi nella normativa vigente per le scuole dell'infanzia statali e più specificamente :
 - a) la maturazione dell'identità
 - b) la conquista dell'autonomia
 - c) lo sviluppo delle competenze.
6. Nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse potenzialità ed esigenze della bambina e del bambino, la scuola dell'infanzia comunale predispone un ambiente accogliente e motivante attraverso la valorizzazione del gioco libero e strutturato, l'esplorazione e la ricerca, la vita di relazione.
7. L'osservazione, la progettazione, la verifica e la documentazione sono gli strumenti essenziali della metodologia di lavoro delle scuole comunali dell'infanzia.

Art. 3 - Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)

1. Le scuole dell'infanzia del Comune di Trieste adottano il Piano di Offerta Formativa (P.O.F), di cui all'art. 3 del D.P.R. 8.3.99, n. 275.
2. Il P.O.F. rappresenta l'identità culturale e progettuale della scuola dell'infanzia esplicitandone le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi curricolari-didattici, le sperimentazioni e i progetti specifici.
3. Il P.O.F. viene elaborato dal Collegio degli Educatori ed adottato dal Consiglio della Scuola nei primi mesi dell'anno scolastico al quale si riferisce e, comunque, entro il 31 ottobre.
4. Il P.O.F. viene affisso all'albo della struttura scolastica e consegnato alle famiglie delle/i bambine/i frequentanti.
5. Il P.O.F. viene consegnato alle famiglie che lo richiedono durante le visite alle scuole precedenti le iscrizioni e all'atto dell'iscrizione.

Parte 2^a

Struttura Organizzativa

Art. 4 - Requisiti di Ammissione, frequenza, assenze

1. La scuola dell'infanzia accoglie le/i bambine/i residenti nel Comune di Trieste.
2. Vengono equiparati ai residenti:
 - le/i bambine/i di fatto dimoranti nel Comune per documentabili ragioni di lavoro, studio o altro dei genitori, qualora il Comune di residenza sia fuori della Provincia di Trieste;
 - le/i bambine/i stranieri o apolidi dimoranti, di fatto, nel Comune con i genitori, nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali.
3. Costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia del Comune di Trieste l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.
4. Al fine di massimizzare l'intervento di cui al comma 3, costituisce del pari requisito per il convenzionamento con il Comune di Trieste la previsione, da parte dei gestori delle scuole dell'infanzia di analogo requisito di accesso per tutti gli utenti.
5. Le assenze non giustificate per iscritto superiori a 15 giorni consecutivi comportano la decadenza dal posto. La copertura dei posti vacanti per decadenza o per rinuncia è immediatamente predisposta attingendo all'elenco della lista d'attesa.
6. La frequenza della scuola dell'infanzia è gratuita.
7. La frequenza della scuola negli anni successivi a quello d'iscrizione deve essere confermata per iscritto alla scuola di appartenenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 5 - Mensa scolastica

1. Il momento del pasto assume valenza educativa.
2. Il menù adottato dalle scuole dell'infanzia è approvato dall'Azienda per i servizi sanitari.
3. Esso è strutturato in modo da garantire alle bambine e ai bambini un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.
4. Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali, per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambine e bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie.
5. Il servizio è soggetto a contribuzione.

6. Presso ogni scuola dell'infanzia può essere istituita, su richiesta dei genitori, una Commissione mensa composta da una rappresentanza dei genitori, che può essere la stessa di cui all'art. 29 comma 3 del presente Regolamento e da tecnici/funzionari comunali, cui partecipa, su richiesta dei genitori, un rappresentante dell'azienda fornitrice dei pasti con il compito di controllare la qualità dei cibi erogati in relazione ai cibi proposti. Inoltre, allo scopo di approfondire e diffondere i temi dell'educazione alimentare, detta Commissione potrà avere il compito di organizzare degli incontri specifici con le famiglie.

Art. 6 - Iscrizioni

1. La domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale viene presentata nel mese di gennaio di ciascun anno, nei termini e secondo le modalità che vengono resi noti con pubblici avvisi, utilizzando l'apposito modulo unico di domanda d'iscrizione.

Art. 7 - Modulo unico d'iscrizione

1. Può essere presentata domanda d'iscrizione ad una sola scuola tra quelle pubbliche, comunali e statali ubicate nel territorio del Comune di Trieste, indicate nel modulo unico di domanda d'iscrizione.

2. In caso di domanda d'iscrizione ad una scuola dell'infanzia comunale, il modulo unico deve essere presentato presso una delle scuole dell'infanzia comunali sedi di iscrizione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 6.

3. Le/i bambine/i che dovessero risultare inserite/i sia nella graduatoria per l'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale sia nella graduatoria per l'ammissione alla scuola dell'infanzia statale, vengono cancellate/i da ogni graduatoria per l'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle/ai bambine/i inserite/i nella graduatoria per l'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale, che dovessero risultare accolte/i in una scuola dell'infanzia statale a seguito di domanda di iscrizione presentata fuori dei termini previsti.

Art. 8 - Iscrizioni - aventi diritto

1. Possono essere iscritte/i le/i bambine/i che compiono i tre anni d'età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

2. Rispetto ai posti disponibili, coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, hanno, in ogni caso, la precedenza nell'ammissione.

3. Per le/i bambine/i che compiono i tre anni d'età nel periodo da gennaio ad aprile dell'anno scolastico di riferimento la frequenza della scuola dell'infanzia sarà consentita a partire dal primo giorno successivo alle festività natalizie.

Art. 9 - Domande d'iscrizione fuori termine

1. Le domande d'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale per le/i bambine/i che compiono i tre anni d'età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento pervenute fuori dei termini di cui al precedente art. 6 sono prese in considerazione secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse all'ufficio competente. Viene, in ogni caso, garantita la priorità nell'ammissione alle/ai bambine/i disabili o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o da altri Enti Pubblici.

2. Le domande d'iscrizione per le/i bambine/i che compiono i tre anni d'età nel periodo da gennaio ad aprile dell'anno scolastico di riferimento pervenute fuori dai termini di cui all'art. 6 sono prese in considerazione secondo i criteri di priorità di cui sopra, una volta esaurita la graduatoria di cui all'art. 12 lett. b), sempre nei limiti dei posti disponibili.

Art. 10 - Accoglimento

1. Dopo il mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento, in caso di posti disponibili, possono, in ogni caso, essere accolte/i solo le/i bambine/i già iscritte/i alla scuola primaria per l'anno scolastico successivo.

Art. 11 - Accoglimento in deroga

1. In via eccezionale, possono essere accolte/i alla scuola dell'infanzia comunale, con apposito provvedimento dirigenziale, bambine/i non inserite/i nelle graduatorie in casi di urgente, gravissima e documentabile necessità, nonché nel caso di nucleo familiare trasferito d'urgenza dal datore di lavoro dalla località di residenza, nonché nel caso di nucleo familiare trasferitosi per motivi di lavoro dalla località di residenza dopo la scadenza dei termini previsti dal presente Regolamento, anche in deroga ai requisiti previsti per l'ammissione alla scuola dell'infanzia comunale.

Art. 12 - Graduatorie

1. Per ciascuna scuola dell'infanzia comunale vengono elaborate, secondo i criteri indicati nella tabella allegata al presente Regolamento e parte integrante e sostanziale dello stesso, le seguenti graduatorie per l'accoglimento:

- a) graduatoria relativa alle/ai bambine/i che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- b) graduatoria relativa alle/ai bambine/i che compiono i tre anni d'età nel periodo da gennaio ad aprile dell'anno scolastico di riferimento.

2. Alla graduatoria di cui al comma 1, lett. b) si attinge, nei limiti dei posti disponibili, una volta esaurita la graduatoria di cui al comma 1, lett. a) e, comunque, dopo aver considerato le eventuali domande di cui all'art. 9, comma 1 pervenute a tutto il primo settembre.

3. A parità di punteggio di graduatoria ha la precedenza nell'ammissione la/il bambina/o maggiore di età. In caso di stessa età, si procede mediante estrazione a sorte.

4. Le graduatorie di cui al comma 1 vengono pubblicate, entro il mese di marzo, mediante affissione all'albo dei competenti Uffici e della scuola dell'infanzia cui si riferiscono. Entro il medesimo termine, le graduatorie vengono pubblicizzate anche on-line sul sito del Comune di Trieste (www.retecivica.trieste.it).

5. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, da parte dei soggetti che ne abbiano interesse, entro dieci giorni dalla data della loro pubblicazione mediante affissione agli albi. Trascorso detto termine ed apportati i correttivi del caso, le graduatorie relative alle/ai bambine/i accolte/i assumono carattere definitivo e vengono pubblicate mediante affissione all'albo dei competenti Uffici e della scuola cui si riferiscono. Esse vengono anche pubblicizzate on-line sul sito del Comune di Trieste. Le suddette graduatorie definitive restano valide per l'intero anno scolastico cui si riferiscono.

6. Al fine di garantire un'offerta educativa qualitativamente valida, che tenga conto delle situazioni di partenza e delle necessità di ciascun bambino e alla volontà di favorire l'integrazione degli stranieri a vantaggio di tutti i bambini, italiani e non, e dell'istituzione scolastica nel suo complesso il numero di bambini con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna sezione è stabilito sino al 40%, e può variare in casi eccezionali a seconda della valutazione, debitamente motivata, della dirigenza preposta all'organizzazione di tale servizio scolastico.

Art. 13 - Opzione per bambine/i in lista d'attesa

1. Le famiglie delle/dei bambine/i collocate/i nelle liste d'attesa delle graduatorie di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) hanno la possibilità di scegliere (c.d. opzione), nel periodo aprile-maggio dell'anno di riferimento, una o più scuole dell'infanzia comunali ove siano rimasti posti disponibili, indicando un ordine di preferenza.

2. Ai fini dell'ammissione nella/nelle scuola/e scelta/e in sede di opzione si tiene conto del punteggio di graduatoria e, in caso di parità di punteggio, ha la precedenza la/il bambina/o maggiore di età. In caso di stessa età, si procede mediante estrazione a sorte.

3. In caso di accoglimento a seguito di opzione, la/il bambina/o viene cancellata/o dalla lista d'attesa della scuola scelta originariamente e da ogni altra eventuale lista d'attesa in cui dovesse trovarsi collocata/o. Gli accoglimenti in sede di opzione vengono pubblicati mediante affissione all'albo dei competenti Uffici e, on-line, sul sito del Comune di Trieste.

4. In caso di mancato accoglimento anche dopo l'opzione, la/il bambina/o rimane nella lista d'attesa della scuola scelta originariamente, nonché nella lista d'attesa della/delle scuola/e scelta/e in sede d'opzione.

5. Al momento dell'eventuale successivo accoglimento in una qualsiasi delle scuole scelte, la/il bambina/o viene cancellata/o da ogni lista d'attesa.

Art. 14 - Graduatorie – punteggi

1. I punteggi di cui alla tabella allegata al presente Regolamento vengono attribuiti sulla base delle situazioni dichiarate nel modulo relativo all'autocertificazione allegato alla domanda d'iscrizione e della documentazione che deve essere prodotta dagli interessati a comprova di talune situazioni attributive di punteggio.

2. L'Amministrazione provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e con i criteri organizzativi deliberati dall'Amministrazione stessa. Le situazioni auto dichiarate non corrispondenti al vero comporteranno l'esclusione immediata dalla graduatoria.

3. Qualora sia presentata domanda d'iscrizione nei termini di cui all'art. 6 per una/un bambina/o che compie i tre anni d'età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento avente uno o più fratelli e/o sorelle già frequentanti una scuola dell'infanzia comunale, la/il bambina/o ha diritto all'accoglimento nella stessa scuola, a prescindere dal punteggio di graduatoria, sempreché per i/le fratelli/sorelle sia stata confermata la frequenza anche nell'anno scolastico cui si riferisce la suddetta domanda d'iscrizione.

4. Qualora, nel mese di gennaio dello stesso anno, entro i termini di cui all'art. 6, sia presentata domanda d'iscrizione per due o più fratelli e/o sorelle nati/e entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento per la medesima scuola dell'infanzia, l'accoglimento di una delle suddette domande comporta l'accoglimento di tutte le altre, a prescindere dal punteggio di graduatoria.

Art. 15 – Trasferimenti

1. Di norma e, comunque, nei limiti dei posti disponibili, è ammesso il trasferimento da una scuola dell'infanzia comunale ad un'altra e da una scuola dell'infanzia statale ad una comunale.

2. Le domande di trasferimento per l'anno scolastico in corso, dopo il mese di gennaio, sono accolte solo per le/i bambine/i già iscritte/i alla scuola primaria per l'anno scolastico successivo.

3. Le domande di trasferimento per l'anno scolastico successivo devono essere presentate nel mese di gennaio, nei termini di tempo fissati per la raccolta delle domande d'iscrizione ai sensi dell'art. 6. Esse hanno la priorità rispetto alle domande di iscrizione. Viene, in ogni caso, garantita la priorità alle domande d'iscrizione presentate per le/i bambine/i disabili o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o da altri Enti Pubblici.

Le domande di trasferimento sono evase dando la precedenza alle/ai bambine/i di età minore, fatta salva, in ogni caso, la priorità delle domande di trasferimento presentate per le/i bambine/i disabili o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o da altri Enti Pubblici.

4. Le domande di trasferimento pervenute fuori dei termini di cui sopra hanno la priorità rispetto alle domande di iscrizione pervenute fuori termine.

Viene, tuttavia, garantita la priorità alle domande d'iscrizione fuori termine presentate per le/i bambine/i disabili o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o da altri Enti Pubblici.

5. Le domande di trasferimento fuori termine sono evase secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse all'ufficio competente, fatta salva, in ogni caso, la priorità delle domande di trasferimento fuori termine presentate per le/i bambine/i disabili o segnalate/i dai Servizi Sociali del Comune o da altri Enti Pubblici.

Art. 16 - Calendario e orari

1. Le scuole dell'infanzia comunali seguono il calendario approvato dall'Amministrazione regionale per le scuole dell'infanzia della Regione FVG.

2. Sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00. L'accoglimento delle/dei bambine/i avviene, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, con la possibilità, per le famiglie che ne ravvisino la necessità, di un pre-accoglimento a partire dalle ore 7.30.

3. L'uscita è flessibile e, di norma, articolata in tre fasce orarie: alle ore 13.00, alle ore 14.30 e alle ore 16.00, per rispondere alle esigenze delle/dei bambine/i e delle loro famiglie. Il prolungamento dell'orario fino alle ore 17.00 viene assicurato alle famiglie che ne ravvisino la necessità, garantendo la presenza di educatori in numero proporzionale a quello delle/dei bambine/i presenti.

4. Il servizio di scuola dell'infanzia al sabato viene garantito in una struttura educativa di centro città, con orario antimeridiano senza erogazione del servizio di mensa.

Art. 17 – Inserimento

1. Poiché l'inserimento rappresenta un evento particolarmente delicato e significativo per la/il bambina/o e la famiglia, la scuola dell'infanzia aiuta il genitore e la/il bambina/o ad affrontare le difficoltà del primo distacco garantendo la gradualità nel processo di separazione e l'instaurarsi di un rapporto di reciproca fiducia con educatrici/tori e coetanei. Ciò avviene attraverso un percorso di accoglienza che prevede, nel periodo antecedente le iscrizioni, l'accesso alle scuole da parte di bambine/i e genitori per favorire la conoscenza delle strutture e delle attività che in esse si svolgono e, nei mesi di giugno e settembre, con l'organizzazione di riunioni informative per i genitori.

Art. 18 - La giornata educativa

1. La scansione e l'organizzazione dei tempi è indispensabile per conferire alla giornata un ritmo al quale la/il bambina/o possa attribuire un significato preciso e crearsi delle aspettative.

2. La giornata educativa alla scuola dell'infanzia si compone di vari momenti nei quali il personale tutto opera nell'ottica del benessere e della crescita di ogni singola/o bambina/o organizzando momenti di gioco libero, gioco guidato, attività didattiche e di routine.

3. Al fine di promuovere il senso di appartenenza ed integrazione alla comunità scolastica e di permettere alle bambine/i di esprimersi con la massima libertà di movimento, è preferibile venga adottato dalle famiglie un vestiario adeguato come ad esempio la tuta da ginnastica o il grembiolino.

Art. 19 - Sezione e intersezione

1. Il gruppo-sezione rappresenta un modello organizzativo atto a favorire la conquista dell'identità attraverso il riconoscimento di punti di riferimento significativi.

2. Ogni sezione, generalmente mista per età, è costituita da un numero di bambine/i non superiore a 25 ridotto di norma a 20 in caso di presenza di bambini portatori di handicap e di norma non inferiore a 13.

3. All'interno della scuola i gruppi - sezione si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile, in modo da consentire la programmazione di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi e per gruppi omogenei d'età: "laboratori", "atelier", "centri di interesse" rappresentano altrettanti strumenti per porre la/il bambina/o al centro dell'attività educativa.

4. Il passaggio dalla sezione tradizionalmente intesa alla sezione aperta è anche funzionale alla realizzazione di interventi individualizzati, nonché all'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione delle bambine e dei bambini in situazione di handicap, di disagio e di svantaggio.

Art. 20 - Sezioni con lingua d'insegnamento slovena

1. Per le bambine e i bambini appartenenti alla comunità slovena sono istituite sezioni con lingua d'insegnamento slovena con personale educativo e d'appoggio avente conoscenza di detta lingua.

Art. 21 - Insegnamento della religione cattolica

1. Nella scuola dell'infanzia sono assicurate, come previsto dall'articolo 309 comma 1 del D. L.vo 16/4/1994 n. 297, le specifiche autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Sono assicurate, altresì, le attività educative e alternative per le/i bambine/i che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica.

In tutte le sezioni e nella mensa della scuola dell'infanzia si prevede la presenza del crocifisso.

Art. 22 - La continuità educativa

1. Al fine di garantire alla bambina e al bambino un percorso formativo organico e completo, la scuola dell'infanzia promuove esperienze di continuità educativa.

2. In questa prospettiva sono favorite modalità organizzative e gruppi di lavoro che consentano il confronto e la reciproca conoscenza dei bisogni delle bambine/i e delle metodologie educative nonché la realizzazione di percorsi didattici congiunti, il collegamento delle diverse esperienze di vita della/del bambina/o nei contesti educativi familiari ed extrascolastici. A tale scopo la scuola dell'infanzia prevede all'interno del proprio progetto momenti di incontro ed interazione con le istituzioni, i servizi e le offerte educative presenti sul territorio.

Parte 3^a

Il Personale

Art. 23 - Il personale educativo

1. Il personale educativo della scuola dell'infanzia ha competenze pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali. Partecipa alla gestione sociale della scuola, cura rapporti stabili con le famiglie e con il territorio, collabora alla stesura del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Ad ogni sezione sono assegnate/i due educatrici/ori la cui turnazione deve assicurare nell'arco della giornata il massimo della compresenza anche finalizzata alla realizzazione di specifici progetti didattici.
3. Le/Gli educatrici/ori della scuola dell'infanzia attuano una turnazione giornaliera secondo il principio della pari responsabilità educativa.
4. Gli orari e i turni di lavoro sono affissi all'albo della scuola.
5. Per favorire l'integrazione scolastica delle/dei bambine/i in situazione di handicap, sono garantite, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente, attività di sostegno.

Art. 24 - La/Il Coordinatrice/tore

1. La/Il coordinatrice/tore svolge compiti di elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo/organizzativo e gestionale della scuola. Coordina l'attività di tutto il personale assegnato ed è responsabile del buon funzionamento della scuola stessa.
2. La/Il coordinatrice/tore promuove una metodologia di lavoro che privilegia il lavoro di gruppo e la collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuna/o operatrice/tore.

Art. 25 - Il personale d'appoggio

1. Tutto il personale d'appoggio operante presso la scuola contribuisce assieme al personale educativo alla costruzione di un corretto clima educativo all'interno della scuola e ad assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni delle bambine e dei bambini.
2. E' figura di riferimento nei vari momenti delle routines quotidiane (entrata e uscita, alimentazione, igiene personale), e stimola le/i bambine/i alla conquista dell'autonomia.
3. Svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti scolastici e delle aree esterne di pertinenza; provvede alla distribuzione e, ove previsto, al confezionamento dei pasti. è di sostegno alle attività ed ai bisogni delle/dei bambine/i.

Art. 26 - Stato giuridico e trattamento economico

1. Le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego, lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutto il personale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati e dal regolamento generale per il personale comunale.

Art. 27 – Supplenze

I. In caso di vacanza di posti o di assenza del personale educativo o d'appoggio lo stesso viene temporaneamente e tempestivamente sostituito con personale supplente. Il personale supplente dovrà essere avvisato anche tramite mail e/o sms in modo che rimanga sempre traccia della chiamata anche ai fini di eventuali contestazioni. Per far fronte alle assenze improvvise di personale, la/il coordinatrice/tore modifica i turni del personale educativo e/o di appoggio al fine di consentire il mantenimento degli standard di qualità previsti dal presente regolamento.

Art. 28 - Formazione permanente

I. Ogni anno vengono organizzati corsi di formazione e aggiornamento per tutte le figure professionali che operano nelle scuole dell'infanzia comunali al fine di garantire una adeguata e crescente professionalità.

Parte 4^a

Organismi di partecipazione

Art. 29 - Organismi di partecipazione

1. La scuola dell'infanzia del Comune di Trieste promuove un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo propositivo nell'elaborazione del progetto educativo.

2. La partecipazione attiva si realizza attraverso gli incontri di sezione, i colloqui tra educatori e genitori, l'assemblea dei genitori, i seguenti organi collegiali: il consiglio della scuola, il collegio delle/degli educatrici/tori, l'assemblea del personale.

3. Consiglio della Scuola: il consiglio della scuola si propone di favorire la partecipazione attiva delle famiglie alla vita della scuola.

E' composto da:

- *una rappresentanza dei genitori* in ragione di un delegato per sezione, eletto dai genitori delle/dei bambine/i che frequentano la sezione stessa;
- *una rappresentanza del personale educativo* in ragione di un delegato per sezione, eletta dal collegio delle/degli educatrici/tori;
- *un rappresentante del personale di appoggio* eletto dallo stesso personale in servizio presso la scuola;
- *il coordinatore*, come membro di diritto.

4. Il Consiglio della Scuola è presieduto da uno dei suoi membri rappresentanti dei genitori, eletto nel proprio seno. Può essere eletto anche un vice presidente.

5. Il Consiglio della scuola adotta il Piano dell'Offerta Formativa di cui al precedente art. 3 e si esprime in particolare per quanto attiene ai criteri per la formazione delle sezioni, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.; contatti con altre realtà educative al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze; promozioni di attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo.

6. Il consiglio viene convocato o dal suo Presidente o, su richiesta, da un terzo dei suoi componenti, o anche dal collegio degli educatori qualora ne ravvisi la necessità.

7. I componenti del Consiglio decadono dall'incarico nei seguenti casi:

- i genitori, per cessazione della fruizione del servizio;
- le/gli educatrici/tori per cessazione a servizio presso la scuola;
- tutti i componenti, per assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

8. La decadenza viene formalizzata nella prima riunione utile. Ai componenti decaduti e a quelli dimissionari subentrano i primi dei non eletti della rispettiva rappresentanza.

9. Il consiglio della scuola funziona in ciascun complesso e viene rinnovato ogni tre anni secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

10. Collegio delle/degli educatrici/tori: il collegio delle/degli educatrici/tori è composto dalla/dal coordinatrice/tore, che lo presiede, e da tutto il personale educativo assegnato alla scuola.

11. Si riunisce, di norma, una volta al mese e tutte le volte che la/il coordinatrice/tore lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di uno o più educatrici/tori.

12. Al collegio delle/gli educatrici/tori compete di:
- a) elaborare il piano dell'offerta formativa di cui al precedente articolo 3;
 - b) comporre le sezioni;
 - c) redigere assieme alla/al Coordinatrice/tore il piano delle ore funzionali all'insegnamento;
 - d) proporre le modalità di utilizzo dei fondi in dotazione per l'acquisto del materiale per l'attività educativa;
 - e) esprimere proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale educativo e formulare progetti di sperimentazione e di ricerca educativa ad esso collegate.
13. In presenza di bambine/i portatori di handicap nella scuola, alle riunioni del collegio delle/degli educatrici/tori possono essere invitati gli operatori socio-educativi, al fine di concorrere all'elaborazione del piano educativo individualizzato.
14. Assemblea del personale: l'assemblea del personale è costituita da tutto il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la scuola ed è presieduta dalla/dal coordinatrice/tore, che provvede alla sua convocazione.
15. Il gruppo si riunisce in maniera sistematica e, comunque, almeno tre volte all'anno.
16. E' compito dell'assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del servizio ed elaborare le strategie di intervento, ove le stesse comportino il coinvolgimento di tutto il personale.

Parte 5^a

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 – Abrogazione

I. E' integralmente abrogata ogni previsione regolamentare contrastante con le norme del presente Regolamento.

Art. 31 - Entrata in vigore

I. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione a termini di legge.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI TRIESTE
**TABELLA PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER
L'INSERIMENTO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI**

riferimento	situazione evidenziata	punti
1)	bambina/o in situazione di disabilità (con certificazione dell'A.S.S. ai sensi della L. 104/92)	300
2)	bambina/o in situazione di rischio documentata dai Servizi Sociali del Comune, dall'Azienda Servizi Sanitari o altro Ente Pubblico	300
3)	bambina/o in affidamento o adottata/o	15
4)	presenza nel nucleo familiare del bambino di:	60
	a) un genitore con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o con invalidità superiore al 70%, certificata dall'Azienda Sanitaria di competenza; b) altri parenti conviventi con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 o con invalidità superiore al 70%, certificata dall'Azienda Sanitaria di competenza	
5)	nucleo familiare in situazione di disagio economico per il quale i Servizi Assistenziali del Comune abbiano attuato nell'ultimo anno un intervento di sostegno economico	50
6)	bambina/o con un solo genitore	100
7)	bambino con genitori entrambi lavoratori o studenti	80
8)	bambino con genitori entrambi disoccupati	100
9)	bambina/o di età pari a 5 o a 6 anni nell'anno solare in corso	100
10)	bambina/o di età pari a 4 anni nell'anno solare in corso	60
11)	bambina/o di età pari a 3 anni nell'anno solare in corso	40
12)	per ogni minore di età inferiore ai 3 anni convivente con il bambino per il quale si chiede l'iscrizione	45
13)	per ogni minore di età compresa tra i 3 e i 6 anni convivente con il bambino per il quale si chiede l'iscrizione	40
14)	per ogni minore di età compresa tra i 7 e i 15 anni convivente con il bambino per il quale si chiede l'iscrizione	25
15)	presenza di altro minore (convivente con la/il bambina/o) che sia iscritto, nell'anno scolastico cui si riferisce la domanda d'iscrizione, al nido d'infanzia comunale o alla scuola primaria ubicati nel medesimo complesso scolastico in cui ha sede la scuola dell'infanzia richiesta	60
16)	residenza o domicilio della/del bambina/o nella medesima circoscrizione della scuola dell'infanzia nella quale si chiede l'iscrizione	80
17)	bambina/o che nell'anno scolastico precedente era nelle liste di attesa delle scuole dell'infanzia comunali e non ha mai ricevuto proposte di accoglimento	40
18)	bambina/o che nell'anno scolastico precedente era nelle liste di attesa delle graduatorie del Comune di Trieste relative ai nidi d'infanzia comunali o convenzionati e non ha mai ricevuto proposte di accoglimento	20
19)	frequenza della/del bambina/o di un nido d'infanzia, spazio gioco o sezione primavera	30

Note esplicative alla tabella punteggi

N.B. In tutti i casi in cui si fa riferimento nella tabella punteggi alla convivenza, la stessa è condizione dichiarabile solo se documentata da stato di famiglia. In caso di affidamento congiunto ai sensi dell'art. 155 del Codice Civile, il minore può considerarsi, in ogni caso, convivente con ciascuno dei nuclei familiari dei genitori, a prescindere dalla sua registrazione anagrafica.

1) per bambina/o disabile si intende bambina/o con dichiarazione di handicap ai sensi della normativa vigente;

4 a) viene considerata invalidante anche una malattia cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, purchè ciò sia espressamente indicato nel certificato del medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o della A.S.S. o altra struttura sanitaria pubblica;

4 a) b) il punteggio viene assegnato per ogni componente della famiglia che si trovi in una di tali situazioni.

6) la condizione di "bambino con un solo genitore" è riconosciuta soltanto nei seguenti casi:

- a) morte di un genitore;
- b) affidamento della/del figlia/o, con provvedimento formale, a un solo genitore;
- c) non riconoscimento della/del figlia/o da parte di un genitore;
- d) abbandono del figlio da parte di uno dei genitori risultante da provvedimento formale.

7) viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente. Vengono considerati studenti coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all'Università ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi. Sono equiparati ai lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea o di un assegno di ricerca universitaria e coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i master) ovvero un dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale.

8) viene considerato stato di disoccupazione solo quello documentabile sulla base della Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 297/2002, art. 3, comma 2;

12) il punteggio viene assegnato anche nel caso in cui la madre del minore sia in stato di gravidanza debitamente documentato al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.

12) -13)-14) non viene conteggiata/o la/il bambina/o per il/la quale si chiede l'iscrizione. L'età viene calcolata al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione;

15) Sono considerate appartenenti al medesimo complesso scolastico le seguenti strutture:

- scuola dell'infanzia comunale "**Azzurra**" - via Puccini 63 e: nido d'infanzia "Acquerello" - via Puccini 46, scuola primaria "G. Foschiatti" - via Benussi 15

- scuola dell'infanzia comunale "**Borgo Felice**" - via del Pane Bianco, 14 e scuola primaria "B. Marin" - via M. Praga, 6
- scuola dell'infanzia comunale "**C. Stuparich**" - Strada di Rozzol, 61, scuola dell'infanzia comunale "**Casetta Incantata**" - Strada di Rozzol, 61/1 e scuola primaria "Giotti" - Strada di Rozzol, 61
- scuola dell'infanzia comunale "**Cuccioli**", v. Vittorino da Feltre 8, e scuola primaria "U. Gaspardis" - via Donadoni, 28
- scuola dell'infanzia comunale "**Delfino Blu**" - Salita di Gretta, 34/4, scuola dell'infanzia comunale "**Sorelle Agazzi**" - vicolo San Fortunato, 1 e scuola primaria "U. Saba" - Salita di Gretta 34/2
- scuola dell'infanzia comunale "**Don Chalcien**" - via Svevo, 21/1, scuola dell'infanzia comunale "**Millecolori**" - via Salvore, 12 e: nido d'infanzia "Scarabocchio"- via Svevo, 21/1, nido d'infanzia "La Filastrocca" - via Svevo, 21/1, scuola primaria "D. Lovisato" - via Svevo, 15
- scuola dell'infanzia comunale "**Aporti**" - via Pendice Scoglietto, 20 e nido d'infanzia "Zuccherofilato" - vicolo dell'Edera, 1
- scuola dell'infanzia comunale "**Giardino Incantato**" - via Kandler, 10 e scuola primaria "C. Suvich" - via Kandler, 10, scuola primaria "L. Mauro" - via dei Cunicoli, 8
- scuola dell'infanzia comunale "**Giochi delle Stelle**" - via Archi, 2 e: nido d'infanzia "Elmer" - via Archi, 4, scuola primaria "A. Padoa" - via Archi, 4
- scuola dell'infanzia comunale "**Il Giardino dei Sogni**" - via Boegan, 5 e scuola primaria "F. Filzi - A. Grego" - Strada di Guardiella, 9
- scuola dell'infanzia comunale "**Nuvola Olga /Oblak Niko**" - via alle Cave, 4 e: scuola primaria "F. Filzi - A. Grego" - Strada di Guardiella, 9, scuola primaria "O. Župančič" - via Caravaggio, 4
- scuola dell'infanzia comunale "**Il Tempo Magico**" - via Vasari, 23 e scuola primaria "Pittoni" - via Vasari, 23
- scuola dell'infanzia comunale "**Kamillo Kromo**" - Strada Vecchia dell'Istria, 78 e scuola primaria "D. Rossetti" - via Zandonai, 4
- scuola dell'infanzia comunale "**L'Arcobaleno**" - via Frescobaldi, 33 e nido d'infanzia "Piccoli Passi" - via Frescobaldi, 35
- scuola dell'infanzia comunale "**La Capriola**" - via Curiel, 10, scuola dell'infanzia comunale "**Tre Casette**" - via Petracco, 10 e: nido d'infanzia "Colibri" - via Curiel, 2, scuola primaria "F.lli Visintini" - via Forti, 15
- scuola dell'infanzia comunale "**La Scuola del Sole**" - via A Manzoni, 10 e: nido d'infanzia "La Barchetta" - via Manzoni, 10, nido d'infanzia "Lo Scoiattolo" - via Manzoni, 10
- scuola dell'infanzia comunale "**L'Isola dei Tesori**" - Vicolo delle Rose, 5 e scuola primaria "E. Tarabochia" - via dei Giacinti, 7
- scuola dell'infanzia comunale "**M. Silvestri**" - B.go San Nazario, 73, nido d'infanzia di Prosecco - B.go San Nazario, 73, scuola primaria "G. Venezian" - Prosecco, 595, scuola primaria "A. Černigoj" - Prosecco, 595
- scuola dell'infanzia comunale "**Millebimbi**" - via dei Mille, 14 e scuola primaria "Collodi" - via S. Pasquale, 95
- scuola dell'infanzia comunale "**Primi Voli**" - via Mamiani, 2 e scuola primaria "E. Morpurgo" - Scala Campi Elisi, 4
- scuola dell'infanzia comunale "**Stella Marina**" - via Ponziana, 32, scuola dell'infanzia comunale "**Pollitzer**" - via dell'Istria, 170 e scuola primaria "S. Slataper" - via della Bastia, 2
- scuola dell'infanzia comunale "**Tor Cucherna**" - via dell'Asilo, 4, scuola dell'infanzia comunale "**Pallini**" via Pallini, 2 e nido d'infanzia "Tuttibimbi" - via Caboro, 2

- scuola dell'infanzia comunale "**Rena Nuova**" - via Antenorei, 14 e: nido d'infanzia "Semidimela" - via Veronese, 14, nido d'infanzia "La Nuovola" - via Veronese, 14, scuola primaria "D'Aosta" - via Vespucci, 2

N.B. l'elenco viene aggiornato, in caso di chiusura di scuole esistenti o apertura di nuove scuole, con apposita determinazione dirigenziale.

16) viene, comunque, assegnato il punteggio se l'appartenenza a circoscrizione diversa è determinata unicamente dal numero civico dell'abitazione di residenza o domicilio.

INDICE

pag.

PARTE I^a - Finalità e Orientamenti	2
<i>Art. 1 – I bambini quali soggetti di diritto</i>	3
<i>Art. 2 – Finalità e obiettivi</i>	3
<i>Art. 3 – Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)</i>	4
PARTE 2^a - Struttura Organizzativa	5
<i>Art. 4 – Requisiti di ammissione, frequenza, assenze</i>	6
<i>Art. 5 – Mensa scolastica</i>	6
<i>Art. 6 – Iscrizioni</i>	7
<i>Art. 7 – Modulo unico d’iscrizione</i>	7
<i>Art. 8 – Iscrizioni – aventi diritto</i>	7
<i>Art. 9 – Domande d’iscrizione fuori termine</i>	8
<i>Art. 10 – Accoglimento</i>	8
<i>Art. 11 – Accoglimento in deroga</i>	8
<i>Art. 12 – Graduatorie</i>	8
<i>Art. 13 – Opzione per bambine/i in lista d’attesa</i>	9
<i>Art. 14 – Graduatorie - punteggi</i>	9
<i>Art. 15 – Trasferimenti</i>	10
<i>Art. 16 – Calendario e orari</i>	11
<i>Art. 17 – Inserimento</i>	11
<i>Art. 18 – La giornata educativa</i>	11
<i>Art. 19 – Sezione e intersezione</i>	11
<i>Art. 20 – Sezioni con lingua d’insegnamento slovena</i>	12
<i>Art. 21 – Insegnamento della religione cattolica</i>	12
<i>Art. 22 – La continuità educativa</i>	12
PARTE 3^a – Il Personale	13
<i>Art. 23 – Il personale educativo</i>	14
<i>Art. 24 – La/il Coordinatrice/tore</i>	14
<i>Art. 25 – Il personale d’appoggio</i>	14
<i>Art. 26 – Stato giuridico e trattamento economico</i>	14
<i>Art. 27 – Supplenze</i>	15
<i>Art. 28 – Formazione permanente</i>	15

PARTE 4^a – Organismi di partecipazione	16
<i>Art. 29 – Organismi di partecipazione</i>	17
PARTE 5^a – Disposizioni transitorie e finali	19
<i>Art. 30 – Abrogazione</i>	20
<i>Art. 31 – Entrata in vigore</i>	20
Allegato A al Regolamento per le scuole dell'infanzia del Comune di Trieste	21
<i>Tabella punteggi per la formulazione delle graduatorie per l'inserimento nelle scuole dell'infanzia comunali</i>	21
<i>Note esplicative alla tabella punteggi</i>	22